

Misure urgenti per la bonifica dei siti contaminati e responsabile di un inquinamento storico

T.R.G.A. Bolzano 27 luglio 2023, n. 262 - Pantozzi Lerjefors, pres.; Beikircher, est. - Speedline S.r.l. (avv.ti Magri, Dalla Costa e Orlando) c. Provincia autonoma di Bolzano ed a. (avv.ti Roilo, Fadanelli, Giancesello, Plancker e Tebano) ed a.

Ambiente - Lavorazione meccanica e stampo prodotti in lega di alluminio - Inquinamento storico - Misure urgenti per la bonifica dei siti contaminati - Studio atto ad individuare il responsabile dell'inquinamento.

(Omissis)

FATTO

(Salva diversa specificazione, i documenti citati nella presente sentenza sono quelli prodotti in giudizio dalla Provincia autonoma di Bolzano).

1. Con il presente ricorso, Speedline S.r.l. (di seguito solo Speedline) ha impugnato l'ordinanza n. 28 del 23.12.2022 con cui il Presidente della Provincia autonoma di Bolzano (di seguito anche solo "Provincia") ha accertato la sua responsabilità, insieme alla società Fintecna S.p.A. (di seguito solo Fintecna), per l'inquinamento storico rinvenuto in un'area denominata "ex Speedline ed ex Alumina", meglio individuata nella p.ed. 1361, C.C. Dodiciville, utilizzata in passato, dapprima, per la produzione e poi per la lavorazione dell'alluminio e le ha conseguentemente ordinato di procedere, ai sensi del titolo quinto, parte quarta, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4, recante "La gestione dei rifiuti e la tutela del suolo" e della delibera della Giunta provinciale del 9 febbraio 2021, n. 102, recante "Disposizioni relative alla bonifica e al ripristino ambientale dei siti inquinati", alla bonifica del sito contaminato, intimando di inoltrare il piano della caratterizzazione all'Agenzia per l'ambiente e la tutela del clima, di seguito Agenzia, e al Comune di Bolzano. La ricorrente impugna anche diversi atti interni del procedimento, presupposti a quello impugnato in principalità, sopra epigrafati, nonché la successiva intimazione dell'Agenzia.

2. Il Collegio ritiene di prendere le mosse dalle risultanze che emergono dai voluminosi documenti versati in giudizio, al fine di comprendere gli eventi e gli antefatti storici che hanno preceduto l'emanazione degli atti impugnati.

3. Il sito, meglio individuato nella p.ed. 1361, all'interno della zona industriale di Bolzano Sud faceva parte del più vasto areale Alumix che negli anni '70 dello scorso secolo misurava complessivamente circa 20 ettari (cfr. doc. 9 Fintecna). L'area, con una superficie di 17.674 m², si trova nell'angolo nord-ovest delle aree dell'ex stabilimento di produzione di alluminio. Il terreno parte dalla rotatoria di via Volta - via Buoizzi e si allinea lungo quest'ultima in direzione sud per una lunghezza di circa 330 m, avendo una larghezza di circa 40 m a nord e di circa 70 m a sud. L'area confina a nord con la via Volta, a ovest con la via Buoizzi, a sud con un altro ex-capannone di proprietà della Provincia (p.ed. 3379, già bonificato dalla Speedline in base alla convenzione dd. 3.2.1999, Rep. 18951 - doc. 25 Speedline) e a est con le aree della società di lavorazione dell'alluminio, Alcoa Servizi S.r.l. e Sapa Profili S.r.l. (p.ed. 1350), nonché altri terreni di proprietà della Provincia (cfr. doc. 7, pag. 5 e ortofoto; doc. 29).

4. Nello specifico, l'avvio delle produzioni industriali nell'area risale al 1936 ad opera della società INA (Industria Nazionale dell'Alluminio). Nella seconda metà degli anni '50 dello scorso secolo sono stati realizzati sul sito, oggetto del contendere, la 5^a sala forni (capannone largo circa 23 m e lungo 280 m con un'altezza di circa 12 m), nonché fabbricati secondari (capannone trasversale sud, officina, deposito e impianti tecnici) (cfr. doc. 7), ai fini della produzione di alluminio, che rimaneva in attività fino ai primi anni '80 (cfr. doc. 14).

5. Nel 1986 veniva avviata "una iniziativa comune Alumina - Speedline per la produzione di ruote in lega di alluminio a Bolzano" (cfr. doc. 8 Fintecna). Quest'iniziativa prevedeva la costituzione di una nuova società con un capitale sociale iniziale di 200 milioni di lire sottoscritto da Speedline per il 51% e da Alumina S.p.A., di seguito Alumina, per il 49%. Quindi, sono stati iniziati i lavori di demolizione e le attività propedeutiche alla ristrutturazione e riconversione del capannone ivi esistente, consistenti nella demolizione di tre avancorpi del capannone, della copertura dello stesso e degli impalcati interni al capannone, la costruzione di una nuova copertura in carpenteria metallica, la modifica dei tamponamenti perimetrali e l'esecuzione di una nuova pavimentazione in cemento a quota (+0,00), previo riporto di macerie e di ghiaia per rialzamento del piano ribassato (cfr. doc. 27 - parte I e parte II; in particolare relazione tecnica dd. 13.12.1986). La società "Speedline Alumina S.p.A." venne poi costituita in data 15.4.1987 (doc. 31, allegato 1). Con contratto di compravendita 25.8.1988 (doc. 17 Speedline) la società Alumina ha venduto la p.ed. 1361 alla società "Speedline Alumina S.p.A."

6. Terminati in data 24.10.1988 (cfr. doc. 27) i lavori di riconversione, autorizzati con concessione edilizia dd. 16.3.1988, e collaudate staticamente le opere (cfr. doc. 2 Fintecna), la nuova società Speedline Alumina S.p.A. iniziò la lavorazione meccanica e stampo prodotti in lega di alluminio che proseguì sino alla chiusura dell'attività produttiva nel 2009.

7. Per quanto concerne le ulteriori vicende societarie è possibile osservare che nel 1991 ha avuto luogo la fusione di Aluminia in Alumix S.p.A., di seguito Alumix. Successivamente, in data 30.11.1993, la partecipazione di Alumix in “Speedline Aluminia S.p.A.” è stata ceduta a Speedline S.p.A. e nel 1998 avviene la fusione per incorporazione di “Speedline Aluminia S.p.A.”, insieme ad altre, in Amcast Italia s.r.l. con successivo cambio di denominazione in Speedline S.r.l. (cfr. lettera 22.7.2021 - doc. 17).
8. Nel 2006 lo stabilimento passa alla Dantebau S.r.l. e alla Hypo Vorarlberg Leasing S.p.A..
9. A seguito della chiusura dell’attività produttiva nel 2009 l’area è stata rilevata dalla Provincia con contratto di cessione del *leasing* con contemporaneo riscatto dell’immobile dd. 1.10.2010 (doc. 5), al netto dei costi di bonifica, preventivati in euro 3.491.194,00, giusta piano della caratterizzazione e progetto preliminare di bonifica dd. 18.1.2010 (doc. 6), elaborato da Arcadis Set S.r.l..
10. Nel 2012 la Provincia trasferiva alla propria società *in house* Business Location Südtirol/Alto Adige S.p.A. (in breve BLS, divenuta NOI Techpark S.r.l. e successivamente NOI S.p.A.) il diritto di superficie sull’areale per la durata di trent’anni (doc. 3).
11. A seguito dell’acquisto del diritto di superficie, la società BLS commissionava alla Eut S.r.l. un progetto per la demolizione dei vecchi capannoni di produzione e dei loro fabbricati accessori ex Speedline, nonché il deposito provvisorio, lo smaltimento e/o il riutilizzo dei materiali di risulta, in parte leggermente contaminati. Nella relazione tecnica si precisava che la platea in cls e il sottosuolo non facevano parte del progetto demolitorio (doc. 7, pag. 4).
12. Abbattuto il capannone industriale, la BLS affidava all’Ingea-Aig l’incarico di elaborare il progetto preliminare di bonifica dell’area ex Speedline. Il relativo progetto è stato redatto a settembre 2013 (doc. 8). Esso prevedeva la suddivisione dell’area in due lotti con inizio delle operazioni di bonifica da sud a nord. Tale studio evidenziava costi di bonifica per euro 7.515.286,00, e, quindi, maggiori rispetto a quelli stimati nel 2010 da Arcadis in euro 3.491.194,00.
13. A seguito delle ulteriori indagini ambientali commissionate all’Ingea riguardo alla “ricostruzione storica delle vicende dell’attuale p.ed. 1361 CC Dodiciville in relazione alle contaminazioni su di essa esistenti” con perizia dd. 6.7.2016 (doc. 10) si rilevò che i momenti critici riferibili alla riscontrata contaminazione individuata nel sottosuolo della particella sono: “- il periodo 1940-1955 per l’utilizzo dell’area per stoccaggi e per la realizzazione dei primi impianti (ed esecuzione dei primi interramenti con materiali contaminati),
- il 1988 nell’ambito della trasformazione da stabilimento di produzione dell’alluminio a stabilimento della lavorazione di leghe leggere dell’alluminio, ove le contaminazioni causate nel 1988 rappresentano sicuramente la parte preponderante”.
14. La società BLS, quale proprietaria non responsabile dell’inquinamento, si rivolgeva, di conseguenza con lettera 6.6.2017 (doc. 11) alla Speedline per rivalersi sul responsabile dell’inquinamento. Alla luce delle argomentazioni sviluppate dalla Speedline, la BLS ha coinvolto nella fase istruttoria pure la Ligestra Due S.r.l. (di seguito Ligestra Due) e la Fintecna (cfr. lettera dd. 14.3.2018 - doc. 11), trasferitarie dell’Alumix, nel frattempo posta in liquidazione coatta amministrativa.
15. Sia la Speedline (lettera dd. 20.11.2017 - doc. 11) che la Ligestra Due (lettere dd. 26.3.2018 e 11.5.2018 - doc. 11) contestavano sotto vari profili qualsiasi loro responsabilità.
16. Con lettera dd. 20.6.2018 (doc. 11) la differenza per i maggiori costi di bonifica imputabili ai presunti responsabili veniva quantificata dalla BLS in euro 842.944,04 e precisamente per inquinamento più intenso e più profondo in euro 449.309,04 e per la modifica della quantità del materiale contaminato in euro 393.635,00.
17. Ai fini della bonifica l’areale è stato suddiviso in tre lotti, e precisamente:
- “lotto tracciato infrastrutturale”, che interessa una fascia larga circa 3 m sita al margine orientale dell’areale ex-Speedline (cfr. doc. 20 - allegato file relazione di analisi dei documenti consegnati il 21.7.2021, pag. 67, estratto progetto esecutivo 06.2017);
 - “lotto 1”, che interessa la parte settentrionale della p.ed. 1361, dell’estensione di circa 3.000 m², corrispondente agli isolati B1 e B2 del piano normativo del nuovo piano di attuazione (cfr. doc. 20 - allegato file relazione di analisi dei documenti consegnati il 21.7.2021, pag. 71 punto 3; estratto progetto esecutivo - relazione intermedia bonifica ambientale Eut marzo 2020);
 - “lotto 2”, che interessa l’area ex 5^a sala forni.
18. Dopo l’approvazione da parte dell’apposita conferenza di servizi in materia ambientale in data 8.11.2017 (doc. 12), la società BLS procedeva, tramite affidamento dei lavori alla società Rem-Tec S.p.A., a partire da maggio 2018 e fino a gennaio 2020 (cfr. doc. 20 - allegato file relazione di analisi dei documenti consegnati il 21.7.2021, pag. 70 e pag. 72, estratto progetto esecutivo - relazione intermedia bonifica ambientale Eut marzo 2020), alla bonifica parziale. Il costo complessivo per la bonifica dei due lotti eseguiti (tracciato infrastrutturale e lotto 1) ammontava a euro 3.409.510,79. Al momento era stata esclusa la bonifica del lotto 2.
19. Ancora con lettera 20.6.2018 (doc. 13) la BLS chiedeva all’Ufficio Gestione rifiuti della Provincia di voler dar inizio alla procedura per l’individuazione del responsabile dell’inquinamento del sito.
20. L’Agenzia commissionava, indi, uno studio all’ing. Nicola Betta al fine di individuare il responsabile dell’inquinamento dell’areale ex Speedline ed ex Aluminia. Lo studio del 12.11.2018 (doc. 14) giungeva alle seguenti

conclusioni in ordine all'individuazione del responsabile dell'inquinamento della p.ed. 1361: *“sebbene lo stato di compromissione ambientale rilevato non sia completamente imputabile ad un unico evento, ma piuttosto alla gestione nel tempo dei materiali e delle attività produttive svolte sull'area, si richiama in particolare un episodio molto significativo, corrispondente alla riqualificazione della zona “5ª Sala forni” con demolizione della stessa e ricostruzione del rilevato necessario utilizzando i resti dei rifiuti di demolizione ivi presenti. Tale intervento avvenne in corrispondenza dell'acquisizione dell'area in oggetto da parte di Speedline Alumina Spa, in cessione da parte di Alumina Spa. E proprio a causa di questa soluzione il grado di compromissione ambientale di tale area ha assunto una entità particolarmente rilevante. Si ritiene quindi che tale scelta gestionale, e le relative conseguenze ambientali, dettata in primis da un interesse economico di risparmio, sia da imputare ad entrambe le società coinvolte (Alumina Spa e Speedline Alumina Spa), in quanto tale risparmio economico portò vantaggio ad entrambe, riconoscendole come responsabili effettivi dell'attuale inquinamento dell'area”*.

21. Nemmeno l'invio (cfr. lettera dd. 20.2.2019 - doc. 11) di tale perizia sortiva effetti positivi in Speedline, Ligestra Due e Fintecna, sicché, con nota del 10.6.2021 (doc. 15), l'Ufficio Gestione rifiuti ha inviato alla ricorrente e alla Fintecna la comunicazione di avvio del procedimento volto all'identificazione del responsabile della contaminazione ai sensi dell'art. 242 del d.lgs. n. 152 del 2006.

22. Con nota del 9.7.2021 (doc. 16), la società Speedline ha depositato ampie e documentate osservazioni e deduzioni a firma di due tecnici (arch. Enrico Merlo e ing. Massimo Sacchetto) contestando i precedenti studi. Con lettera dd. 22.7.2021 (doc. 17) pure la Fintecna ha confutato l'affermazione secondo cui essa sarebbe *“subentrata a titolo universale nella posizione di Alumix”*, rilevando comunque, nel merito della vicenda, come sulla base della documentazione reperita risultasse con ogni evidenza che l'attività individuata come la più importante fonte di contaminazione dell'area fosse stata eseguita esclusivamente da Speedline Alumina S.p.A..

23. L'istruttoria proseguiva con una conferenza dei servizi in data 26.7.2021 (doc. 18), deposito di ulteriore documentazione da parte di Fintecna con lettera dd. 28.9.2021 (doc. 19) e da parte di Speedline con memoria dd. 9.8.2021 (doc. 20), con un'ulteriore conferenza dei servizi in data 5.5.2022 (doc. 21) e con ulteriori prese di posizione di Fintecna dd. 15.6.2022 (doc. 22) e Speedline dd. 17.6.2022 (doc. 23) per culminare nell'impugnata ordinanza dd. 23.12.2022, n. 28, notificata alla Speedline in data 27.12.2022 (doc. 1).

24. In occasione della conferenza dei servizi dd. 5.5.2022 sono stati esaminati i seguenti documenti: richiesta di concessione edilizia del 29.12.1986; verbale del consiglio di amministrazione Speedline Alumina S.p.A. dell'8.6.1987; bilancio Speedline Alumina S.p.A. al 31.12.1987; ordini su investimenti riconvertiti da Alumina a Speedline Alumina S.p.A. al 30.11.1987; relazione tecnica inviata da Alumina S.p.A. al Comune di Bolzano il 13.12.1986 (e protocollata dal Comune il 30.12.1986); contratto di compravendita del 25.8.1988, registrato il 14.9.1988; richiesta di licenza d'uso del 10.11.1988, protocollata dal Comune di Bolzano il 22.11.1988; collaudo statico dd. 17.1.1989; progetto di fattibilità di iniziativa comune Alumina Speedline del 23.9.1986; pratica edilizia n. 526/1988 del Comune di Bolzano.

25. Non essendo pervenuto nei termini il richiesto piano di caratterizzazione, l'Agenzia con nota dd. 15.2.2023 (doc. 2) rilevava di dover applicare le sanzioni per tale mancanza, riservandosi di sostituirsi all'incombente con rivalsa nei confronti delle nominate società per i relativi costi.

26. Attualmente il sito ex Speedline - che dalle analisi compiute in sede di caratterizzazione (cfr. indagine ambientale area Speedline Arcadis dd. 10.11.2009 - doc. 26 Speedline) è risultato contaminato da fluoruri, idrocarburi, idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e metalli (nichel, vanadio, zinco, arsenico e berillio) - è di proprietà della Provincia con diritto di superficie di Noi S.p.A..

27. Con l'impugnata ordinanza la Provincia ha rilevato che *“l'evento contaminante predominante e oggetto di individuazione del responsabile [è] relativo alla contaminazione ritrovata tra le due solette in calcestruzzo”* nella ex sala forni è riconducibile causalmente alla riconversione del capannone alla nuova attività, giusta l'ampia documentazione rinvenuta nella pratica edilizia relativa alla concessione edilizia per i lavori di riconversione dello stabilimento.

28. La Provincia ha, quindi, individuato la ricorrente come responsabile dell'inquinamento sulla base dell'attività allora svolta, ritenendo di poter affermare che Alumina agisse nell'interesse di Speedline Alumina S.p.A. sulla scorta del seguente percorso argomentativo:

- *“già dalla lettura del punto 3 del verbale [dell'8.6.1987 - n.d.r.] risulta evidente che tutti i lavori che si svolgono sull'areale sono stati concertati da entrambi i soggetti. Si cita, ad esempio, il seguente passo: “il Presidente (di Speedline Alumina S.p.A. ndr.) informa il consiglio che, in attesa della omologazione da parte del Tribunale di Bolzano di Speedline Alumina S.p.A., l'azionista Alumina S.p.A. con il consenso dell'azionista di maggioranza Speedline S.p.A. ha provveduto ad appaltare i seguenti lavori: a. Demolizione del capannone ...”*;

- *“del resto è possibile trovare nella concessione edilizia ampia documentazione (vedi tavole progettuali del 05.10.1987 - Schema di soluzione tipica di cabina redatto per Speedline Alumina; offerta tecnica impianto di verniciatura del 07.09.1987 inviata a Speedline; offerta smaltimento fanghi di Ecoveneta del 29.10.1987 inviata a Speedline), il che confermerebbe che, prima ancora di entrare in possesso del terreno, quindi prima del 25.08.1988, Speedline era pienamente attiva sul terreno di cui trattasi (Speedline aveva inoltre già avallato le demolizioni come si è dianzi evidenziato)”*;

- “effettivamente non è disponibile il verbale di collaudo dell'ing. Paolo Negro. È importante sottolineare come nel bilancio di Speedline Alumina S.p.A. del 31.12.1987 (documento 3 allegato al verbale della conferenza dei servizi del 05.05.2022) compaia una fattura dell'ingegner Negro dell'importo di 19.380.000 lire. Si ricorda infatti che l'ing. Paolo Negro è stato il collaudatore dei lavori e che pertanto operava per Speedline Alumina S.p.A. quanto meno già nel 1987”;
- “come già evidenziato in precedenza, la Speedline S.p.A. ha avallato e si è fatta carico, quale Speedline Alumina S.p.A., degli oneri relativi ai lavori che hanno causato la contaminazione di cui trattasi”.

29. Nel ricorso in trattazione, come peraltro già in sede amministrativa (cfr. lettera dd. 20.11.2017 - doc. 11; nota del 9.7.2021 - doc. 16; memoria dd. 9.8.2021 - doc. 20 e presa di posizione dd. 17.6.2022 - doc. 23), la società ricorrente contesta in sintesi la sussistenza dei presupposti per un'affermazione di responsabilità a suo carico per l'inquinamento rinvenuto sull'area ex Speedline.

30. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:

- “1. Violazione di legge - violazione del d.lgs. n. 152 del 2006, e segnatamente degli articoli 242 e 244, e del titolo terzo della l.p. 4/2006 e della delibera della Giunta provinciale del 9 febbraio 2021, n. 102; eccesso di potere per la considerazione di presupposti di fatto e diritto erronei, difetto di istruttoria e motivazione, irragionevolezza e perplessità; violazione e falsa applicazione dell'art. 97 Cost. e art. 1 l. n. 241/90”: questo motivo concerne in estrema sintesi l'assoluta estraneità di Speedline nell'inquinamento;

- “2. Violazione di legge - violazione del d.lgs. n. 152 del 2006, e segnatamente degli articoli 242 e 244, e del titolo terzo della l.p. 4/2006 e della delibera della Giunta Provinciale del 9 febbraio 2021, n. 102; eccesso di potere per la considerazione di presupposti di fatto e diritto erronei, difetto di istruttoria e motivazione, irragionevolezza e perplessità; violazione e falsa applicazione dell'art. 97 Cost. e art. 1 l. n. 241/90”: la seconda doglianza riguarda l'assoluta irragionevolezza e illogicità di un piano di caratterizzazione postumo;

- “3. Violazione di legge - violazione del d.lgs. n. 152 del 2006, e segnatamente degli articoli 242 e 244, e del titolo terzo della l.p. 4/2006 e della delibera della Giunta provinciale del 9 febbraio 2021, n. 102; Violazione della Direttiva 2004/35/CE - Violazione del principio “chi inquina paga” di cui all'art. 191 TFUE (ex art. 174 TUE) e art. 239 c. 1 d.lgs. 152/2006”: si afferma la totale estraneità di Speedline alla contaminazione, essendo l'attività stata svolta dall'Alumina S.p.A..

31. Si sono costituite in giudizio per resistere al gravame la Provincia e la Noi S.p.A., chiedendone il rigetto in quanto infondato. Il Comune di Bolzano, nonché l'Agenzia, non si sono costituite in giudizio.

32. La Fintecna si è pure costituita in giudizio precisando che (i) è pendente un giudizio promosso da essa, iscritto *sub* RG n. 62/2023, contro lo stesso provvedimento e che (ii) non si oppone alla richiesta di riunione dei giudizi presentata dalla Speedline S.r.l., perché effettivamente connessi. La Fintecna insiste (iii) per l'annullamento, previa sospensione cautelare, dei provvedimenti impugnati e per la dichiarazione della propria assoluta carenza di responsabilità rispetto agli obblighi di bonifica del sito, con ogni conseguenza di legge. Infine contesta (iv) ogni profilo di responsabilità *ex adverso* addebitato. La Fintecna contesta principalmente di essere uno dei soggetti responsabili della contaminazione del sito, come ritenuto dalla Provincia, sull'errato presupposto che la stessa Fintecna sarebbe subentrata a titolo universale nella posizione dell'Alumix. A tale proposito la ricorrente richiama la particolare disciplina di cui all'art. 1, commi 488 - 493, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), nonché il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) del 18 luglio 2007, n. 71033, che avrebbe individuato la data di chiusura della liquidazione dei patrimoni trasferiti al 18.7.2007.

33. All'udienza in camera di consiglio del 21 marzo 2023, fissata per la trattazione dell'istanza cautelare prospettata nel ricorso, su impegno dell'Agenzia di adottare un provvedimento di sospensione degli effetti dell'impugnata ordinanza sino alla decisione della causa, in considerazione della fissazione dell'udienza di merito a breve, la trattazione della stessa istanza è stata abbinata alla trattazione della causa nel merito all'udienza del 5 luglio 2023.

34. Le parti hanno versato in atti ulteriori scritti difensivi e documenti in vista dell'udienza pubblica. Al termine dell'ampia discussione la causa è passata in decisione.

DIRITTO

35. Preliminarmente il Collegio ritiene di non procedere alla riunione del presente ricorso con quello *sub* RG n. 62/2023, come richiesto dalla ricorrente, costituendo ciò una mera facoltà per il giudice amministrativo (cfr. *ex multis*, TRGA Bolzano, 21 settembre 2021, n. 272, 26 ottobre 2020, n. 254 e 16 settembre 2019, n. 210; TAR Friuli Venezia Giulia, 22 aprile 2017, n. 128 e TAR Lazio, Roma, Sezione II-ter, 27 settembre 2016, n. 9951).

36. Nel caso di specie trattasi di intricate questioni giuridiche, sicché la riunione comporterebbe un aggravamento in termini di complessità della redazione della sentenza, stante la diversità dei motivi dedotti dalle due parti.

37. Il Collegio rileva, *in limine*, che la definizione nel merito della controversia fa venire meno le esigenze di tutela cautelare fatte valere dalla ricorrente società, rendendo superflua la trattazione della relativa istanza.

38. Inoltre è da rigettare l'istanza istruttoria avente a oggetto l'assunzione di una verifica o consulenza tecnica d'ufficio, in quanto la stessa richiesta è formulata del tutto genericamente. Ad ogni modo si evidenzia che la causa è

suscettibile di essere decisa sulla base della copiosa documentazione prodotta, non ricorrendo perciò i presupposti di necessità e indispensabilità previsti dall'art. 63, comma 4, cod. proc. amm. per disporre, rispettivamente, gli incombenti istruttori richiesti dalla ricorrente Speedline. Nel caso di specie, si tratta precipuamente di questioni giuridiche, sicché ai fini della decisione si può prescindere senz'altro da ulteriori indagini tecniche.

39. Entrando in *medias res* il Collegio ritiene che il ricorso sia infondato per le ragioni di seguito spiegate.

40. La ricorrente insorge principalmente avverso l'ordinanza provinciale che la individua come responsabile di una contaminazione ambientale e impartisce la diffida a provvedere ai sensi del titolo V parte IV del d.lgs. n. 152 del 2006.

41. Con il primo motivo la ricorrente Speedline deduce di non essere responsabile dell'inquinamento né di essere proprietaria del terreno per cui è causa, avendolo ceduto nel 2006 alla società Dantebau S.r.l.. La società ricorrente non rientrerebbe in nessuna delle categorie previste dall'art. 244 del d.lgs. n. 152 del 2006.

42. La motivazione del provvedimento sarebbe errata, in quanto

- non sarebbe stato accertato quale sia la causa effettiva della contaminazione, perché sulla base dello studio dell'ing. Betta del 2018 non sarebbe chiaro quale contaminazione sia ascrivibile alle attività pregresse e quale alla demolizione e all'interramento delle scorie; insomma non vi sarebbe certezza sulle cause generatrici dell'inquinamento; il documento Ingea del 2016 evidenzerebbe due episodi incisivi per l'inquinamento ambientale, e precisamente l'utilizzo dell'areale per lo stoccaggio e per la realizzazione dei primi impianti con interramenti di materiali contaminati (periodo tra il 1940 e il 1955) e l'eliminazione dei forni della 5^a sala forni (1988);

- la società Speedline non avrebbe deciso gli interventi di demolizione e ricostruzione della zona "5^a Sala forni", né avrebbe selezionato i progettisti e gli appaltatori, e soprattutto non avrebbe finanziato tali interventi; si tratterebbe di tutte attività svolte unicamente dalla sola Alumina; l'attività di demolizione sarebbe stata svolta dalla società Despe, pagata dall'Alumina (lire 234 milioni), mentre quella di costruzione del nuovo edificio dalla società Lupi;

- la relazione dell'ing. Betta non esplicherebbe alcuna data o circostanza specifica, limitandosi a trascrivere la relazione storica del 6.7.2016 a firma dell'ing. Bozzani;

- la concessione edilizia n. 526/1986 sarebbe stata richiesta e rilasciata ad Alumina, con la prescrizione (fra le altre) "*che dall'attività non dovranno derivare inquinamenti aereodrotellurici*";

- i lavori di riconversione della 5^a Sala forni sarebbero iniziati in data 12.5.1988, dunque prima che l'area venisse acquistata da Speedline Alumina S.p.A.;

- nell'atto notarile di compravendita del terreno da Alumina a Speedline Alumina S.p.A. dd. 25.8.1988 si darebbe atto che le opere di ristrutturazione erano già state eseguite in conformità della licenza edilizia rilasciata il 16.3.1988;

- secondo quanto risulta dalle visite del collaudo statico effettuate in data 1.10.1987, 22.12.1987, 28.1.1988, 9.2.1988, 13.5.1988 e 24.10.1988, e quindi a opere finite, le lavorazioni sarebbero state eseguite quando l'area era ancora di proprietà di Alumina;

- la Provincia avrebbe valorizzato l'elemento principale della contaminazione consistente nella ristrutturazione dello stabilimento con l'eliminazione dei forni della quinta sala forni, tralasciando gli elementi secondari che compaiono nella relazione dell'ing. Betta nella tabella a pagina 19;

- nella lettera dd. 14.3.2018 la responsabilità sarebbe stata attribuita unicamente all'Alumina.

43. La dedotta "*inseparabilità delle responsabilità*" sarebbe, quindi, frutto del difetto di istruttoria e motivazione, nonché dell'assenza dell'accertamento rigoroso in ordine alla responsabilità ambientale.

44. La deduzione della responsabilità di Speedline sol perché identificata come *ex*-proprietaria *in pectore* del sito inquinato, senza che l'amministrazione abbia posto in luce alcun suo comportamento commissivo od omissivo, legato all'inquinamento da un preciso nesso di causalità, sarebbe infondata, oltre che illegittima.

45. La Provincia non avrebbe comunque tenuto in debito conto le controdeduzioni di Speedline, ove la stessa avrebbe evidenziato l'aperta contraddizione tra il progetto di bonifica del 2013, che imputerebbe integralmente la contaminazione del terreno del sito alla produzione di alluminio e la relazione storica del 2016 che attribuirebbe la responsabilità della contaminazione del sito all'opera di riconversione da stabilimento di produzione primaria di alluminio a sito di lavorazione di leghe leggere di alluminio.

46. L'argomento che l'area Speedline costituirebbe solo una piccola parte dell'intera area *ex* Alumina e che pertanto l'inquinamento non sembra localizzabile nella sola area della 5^a Sala forni, ma avrebbe un'estensione molto più ampia non sarebbe stato adeguatamente considerato. A tale proposito la Speedline rileva che dallo studio svolto da Ingea nel 2007 risulterebbe un superamento dei limiti di fluoruri nella falda ben più ampio di quello che deriverebbe se la sorgente di tale inquinamento fosse circoscritta all'area *ex* Speedline.

47. La Provincia non avrebbe accertato che la causa dell'inquinamento sarebbe stata la riconversione e la demolizione dell'*ex* 5^a Sala forni con interrimento delle macerie, ma avrebbe espresso unicamente un'ipotesi a tale proposito.

48. Con il terzo motivo la ricorrente deduce, sotto svariati profili, i vizi di violazione degli artt. 242 e 244 del d.lgs. n. 152 del 2006 e del principio "*chi inquina paga*".

49. Nel caso di specie la Provincia non solo non avrebbe identificato con certezza la fonte dell'inquinamento, ma - dopo aver identificato il responsabile nella sola Alumina - avrebbe esteso l'onere di bonifica alla società Speedline sull'errato presupposto della "*inseparabilità delle responsabilità*" in mancanza, tuttavia, del richiesto "*accertamento rigoroso*".

50. La ricorrente Speedline sarebbe unicamente l'ex-proprietaria *in pectore* al momento dell'asserita contaminazione del sito ad opera di terzi, in totale assenza di un contributo causale colpevole. L'obbligo di adottare le misure dirette a fronteggiare la situazione di inquinamento incomberebbe solo su colui che di tale situazione si sia reso responsabile per avervi dato causa. Il proprietario incolpevole sarebbe tenuto solo ad adottare le misure di prevenzione, mentre gli interventi di riparazione, messa in sicurezza, bonifica e ripristino, graverebbero sul responsabile della contaminazione e cioè sul suo autore. Occorrerebbe fare uso dei principi che regolano la responsabilità civile e, pertanto, sarebbe stato fondamentale accertare il nesso causale tra la condotta e il danno.

51. La Provincia avrebbe erroneamente applicato la normativa vigente in materia giacché la Speedline sarebbe totalmente estranea alla contaminazione, in quanto:

- non sussisterebbe l'elemento oggettivo, perché non avrebbe partecipato attivamente e direttamente alla riconversione e demolizione dell'ex 5^a sala forni;

- non sussisterebbe il dolo o la colpa, né il comportamento commissivo od omissivo legato all'inquinamento da un preciso nesso di causalità;

- non vi sarebbe la dimostrazione che ciò che oggi è considerato "*contaminazione*" del sito lo fosse pure all'epoca della riqualificazione della zona "5^a Sala forni", perché in assenza di tale presupposto imprescindibile risulterebbe violato anche il divieto di irretroattività.

52. Questi due motivi, per la loro connessione logica e per l'affinità tematica, possono essere trattati congiuntamente.

53. I motivi non sono fondati.

54. Il Collegio ritiene utile puntualizzare, prima di esaminare le doglianze prospettate, che l'ordinanza concerne principalmente la contaminazione tra le due solette in calcestruzzo all'interno dell'edificio "Sala Forni".

55. Individuata l'area oggetto del contendere, il Collegio osserva che dalle varie indagini espletate sull'area relativa all'ex 5^a sala forni emerge che ivi è riscontrabile una forte contaminazione, da ricondurre all'uso di materiali da demolizione e laterizi e di scorie metalliche, di scorie nere e talvolta bianche molto friabili (cfr. indagine ambientale area Speedline, Arcadis 2009 - doc. 26 Speedline; piano della caratterizzazione e progetto preliminare di bonifica, Arcadis 2010 - doc. 6; progetto preliminare del progetto di bonifica dell'area ex Speedline, Eut 2013 - doc. 7; ricostruzione storica Ingea 2016 - doc. 10; relazione tecnica del progetto esecutivo relativo alla bonifica dell'areale ex Speedline, lotto 1, Eut 2017 - doc. 28 Speedline; ricostruzione storica dell'ing. Betta 2018 - doc. 14).

56. Si premette, in punto di diritto, che è ormai consolidato in giurisprudenza l'orientamento per cui gli obblighi di bonifica gravano anche sui responsabili di cosiddette "*contaminazioni storiche*", ossia risalenti a un tempo antecedente alle prime legislazioni in materia ambientale, in quanto le misure ripristinatorie introdotte con l'art. 17 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, recante "*Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio*" (cd. decreto Ronchi) e ora disciplinate dagli artt. 239 e seguenti del codice dell'ambiente, lungi dall'ampliare la sfera dell'illecito o dall'introdurre nuove sanzioni a fronte di condotte inquinanti, prescrivono semplicemente obblighi di fare, con l'unico scopo di ripristinare la situazione di fatto antecedente all'inquinamento ambientale e di rimuoverne gli effetti (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 22 ottobre 2019, n. 10).

57. Le norme in materia di obblighi di bonifica "*non sanzionano ora per allora, la (risalente) condotta di inquinamento, ma pongono attuale rimedio alla (perdurante) condizione di contaminazione dei luoghi, per cui l'epoca di verifica della contaminazione è, ai fini in discorso, del tutto indifferente*" (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 18 novembre 2021, n. 7709; sez. IV, 6 aprile 2020 n. 2301 e 1^o febbraio 2022, n. 677; TAR Veneto, sez. III, 19 ottobre 2022, n. 1599).

58. A tal fine è anche indifferente la sussistenza, in capo al responsabile, dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa. Nonostante che l'utilizzo, anche nella parte IV del codice, del termine "*responsabile*" possa ingenerare confusione, il concetto di responsabilità rilevante ai fini della disciplina sulla bonifica va distinto da quello funzionale all'imputazione dell'obbligo risarcitorio del danno ambientale.

59. Del resto, l'unico riferimento normativo al dolo o alla colpa è contenuto all'art. 311 del d.lgs. n. 152 del 2006, afferente - per l'appunto - al risarcimento del danno ambientale.

60. Diversamente, l'identificazione del responsabile ai fini della bonifica ex art. 244, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006 presuppone soltanto l'accertamento del nesso causale tra l'attività del soggetto e la contaminazione, senza che possa pretendersi dall'amministrazione la prova che questi conoscesse o dovesse conoscere e prevenire la portata inquinante della propria attività, prova del resto inesigibile rispetto alle contaminazioni storiche, rispetto alle quali la disciplina della parte IV del codice trova applicazione.

61. La possibilità di essere ritenuti esenti da responsabilità per assenza di dolo o di colpa si qualifica come un'esimente, e non può essere presunta. Viceversa, è la prova della colpevolezza che si può raggiungere in via logica e indiziaria, perché altrimenti, secondo l'Adunanza plenaria (cfr. 26 gennaio 2021, n. 3), "*i costi della bonifica finirebbero per ricadere sulla collettività incolpevole*" e il principio "*chi inquina paga*" sarebbe vanificato (in termini Cons. Stato, sez. VI, 18 novembre 2021, n. 7709).

62. Ciò chiarito, giova ulteriormente premettere, che ai fini dell'individuazione del soggetto responsabile dell'inquinamento ambientale, la consolidata e condivisa "*giurisprudenza amministrativa, sulla scorta delle indicazioni derivanti dalla Corte di Giustizia UE, esclude l'applicabilità di una impostazione "penalistica" (incentrata sul*

superamento della soglia del “ragionevole dubbio”), trovando invece applicazione, ai fini dell’accertamento della sussistenza del nesso di causalità tra attività industriale svolta nell’area ed inquinamento dell’area medesima, il canone civilistico del “più probabile che non” (cfr., ancora, in termini la sentenza n. 5668 del 2017 ed i precedenti ivi indicati). La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, nell’interpretare il principio “chi inquina paga” (che consiste nell’addossare ai soggetti responsabili i costi cui occorre far fronte per prevenire, ridurre o eliminare l’inquinamento prodotto), ha fornito una nozione di causa in termini di aumento del rischio, ovvero come contribuzione da parte del produttore al rischio del verificarsi dell’inquinamento” (in questi termini Cons. Stato, sez. IV, 18 dicembre 2018, n. 7121; cfr. Ad. Plen., 22 ottobre 2019, n. 10; sez. IV, 11 marzo 2022, n. 1742 e 12 luglio 2022, n. 5863). In questi termini CGUE, sentenza 4 marzo 2015, C-534/13, punto 54: “affinché il regime di responsabilità ambientale sia efficace, è necessario che sia accertato dall’autorità competente un nesso causale tra l’azione di uno o più operatori individuabili e il danno ambientale concreto e quantificabile al fine dell’imposizione a tale operatore o a tali operatori di misure di riparazione, a prescindere dal tipo di inquinamento di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza ERG e a., EU:C:2010:126, punti 52 e 53, e ordinanza Buzzi Unicem e a., EU:C:2010:129, punto 39)”.

63. La condivisa giurisprudenza ritiene che “l’individuazione della responsabilità per l’inquinamento di un sito si basa sul criterio causale del “più probabile che non”, sicché è sufficiente perché il responsabile si intenda legittimamente accertato che il nesso eziologico ipotizzato dall’Amministrazione sia più probabile della sua negazione (cfr. Cons. Stato, IV, n. 7121 del 2018 e n. 5668 del 2018)” (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 21 gennaio 2023, n. 1776, 7 gennaio 2021, n. 172 e 6 aprile 2020, n. 2301).

64. L’individuazione del responsabile, che non deve coincidere con il proprietario del sito, quindi, può basarsi anche su elementi indiziari (quali, a mero titolo esemplificativo, la tipica riconducibilità dell’inquinamento rilevato all’attività industriale condotta sul fondo o la vicinanza dell’impianto dell’operatore all’inquinamento accertato), giacché la prova può essere data in via diretta o indiretta, potendo cioè, in quest’ultimo caso, l’amministrazione pubblica preposta alla tutela ambientale avvalersi anche di presunzioni semplici di cui all’art. 2727 cod. civ. (cfr., *ex multis*, TAR Lombardia, Milano, sez. III, 2 dicembre 2019, n. 2562; TAR Lombardia, Brescia, sez. I, 6 marzo 2020, n. 202; TAR Emilia Romagna, Bologna, sez. II, 29 ottobre 2020, n. 677).

65. Laddove l’amministrazione abbia fornito elementi indiziari sufficienti a dimostrare, sebbene in via presuntiva, l’ascrivibilità dell’inquinamento a un soggetto, spetta a quest’ultimo l’onere di fornire una prova liberatoria, per la quale non è sufficiente ventilare genericamente il dubbio di una possibile responsabilità di terzi o di un’incidenza di eventi esterni alla propria attività, bensì è necessario provare - con pari analiticità - la reale dinamica degli avvenimenti e indicare lo specifico fattore cui debba addebitarsi la causazione dell’inquinamento (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 4 dicembre 2017, n. 5668; TAR Lombardia, Milano, sez. III, 15 ottobre 2021, n. 2236).

66. Si rammenta, infine, che “nelle materie tecnico scientifiche - quale è indubbiamente quella in esame, relativa in generale alla tutela dell’ambiente dall’inquinamento - si applica il principio per cui le valutazioni delle autorità preposte sono ampiamente discrezionali, e quindi possono essere sindacate in sede di giurisdizione di legittimità nei soli casi di risultati abnormi o evidentemente illogici e contraddittori” (*ex multis* Cons. Stato, sez. IV, 12 luglio 2022, n. 5863 e 6 giugno 2022, n. 4587 - per tutte, con riferimento alla più ampia materia delle valutazioni ambientali, Cons. Stato, sez. II, 7 settembre 2020, n. 5379 e sez. IV, 9 gennaio 2014, n. 36).

67. Ebbene, nel caso di specie la Provincia ha fornito plurimi elementi idonei ad attestare come, più probabilmente che non, l’inquinamento riscontrato sul sito sia riconducibile all’attività di riconversione dell’attività industriale sul sito anche su iniziativa di Speedline. Non sono ravvisabili i denunciati vizi di istruttoria e di motivazione, avendo l’Agenzia, supportato l’assunta determinazione con un articolato corredo motivazionale. Le valutazioni dei complessi fatti appaiono al Collegio plausibili rispettando la richiesta “attendibilità” tecnico-scientifica.

68. A fronte del quadro indiziario delineato dall’Agenzia, la ricorrente non adduce concrete prove o indizi altrettanto precisi e concordanti, ma si limita semplicemente a sostenere che l’attività di riporto di materiali sarebbe avvenuta a propria insaputa ad opera dell’Aluminia. Quest’ultima avrebbe predisposto l’area prima che la Speedline ne fosse proprietaria. La ricorrente non avrebbe selezionato progettisti e appaltatori, né avrebbe finanziato i predetti interventi. Quale ulteriore fattore eziologico, che non sarebbe stato adeguatamente indagato dall’Agenzia, la ricorrente richiama il documento Ingea del 2016 ove il tecnico ipotizza che sull’area “ZI” prevista per la realizzazione della 5ª sala forni a - 1,80 m di profondità nel periodo tra il 1940 e il 1955 sia possibile una contaminazione dovuta a perdita da impianti esistenti, sia a interrimento di residui industriali.

69. Questi scenari alternativi si sono rivelati per larga parte mere congetture e semplici esposizioni e ragionamenti diversi sui documenti acquisiti dall’Agenzia, comunque insufficienti a smentire la plausibilità dell’accertamento amministrativo. È opportuno, altresì, osservare che la stessa Speedline, prima della vendita dell’area alla Dantebau, ha fatto espletare nell’anno 2005 un’indagine ambientale svolta da S.C.R. (cfr. doc. 6, pag. 14). Tale circostanza è da tenere presente in applicazione del principio *protestatio contra factum proprium non valet*. È noto che una simile indagine illustra le aree di criticità, le tipologie di rifiuti e di contaminanti plausibilmente riconducibili alla pregressa attività. Siffatta indagine è stata del tutto sottaciuta nell’intera procedura amministrativa.

70. Il convincimento dell’amministrazione precedente che tale inquinamento sia da ricondurre all’attività di Speedline

Aluminia S.p.A. si basa su plurime presunzioni semplici correttamente valorizzate dall'Agenzia e dalla Provincia.

71. Si annovera, innanzitutto, il fatto che l'attività di riconversione della quinta sala forni parte da un progetto di fattibilità di un'iniziativa comune Speedline-Aluminia del 23.9.1986 (doc. 8 Fintecna). Tale iniziativa costituisce una delle attività sostitutive previste nell'"Aggiornamento del piano per il risanamento dell'industria pubblica dell'alluminio" approvato dal CIPI l'1.8.1985.

72. Nella predetta relazione del 1986 si precisa che MCS-Aluminia dispone a Bolzano di un *"idoneo fabbricato da ristrutturare, nell'ambito dello stabilimento Aluminia, in posizione periferica e con possibilità di accessi indipendenti"*, mentre Speedline *"fornirà la progettazione tecnica e impiantistica specializzata, curerà la commercializzazione dei prodotti e, più in generale, avrà la responsabilità della gestione della Società. Aluminia fornirà il capannone nello stato in cui si trova attualmente ..."*. Alla relazione è allegata una tavola provvisoria riguardo all'area interessata all'iniziativa. Riguardo al capitale si rinviene: *"Sulla base degli accordi intercorsi tra i due partners, la nuova Società usufruirà di un capitale iniziale di 200 milioni, aumentabile fino a 7 miliardi in due anni, sottoscritto da Speedline per il 51% e da Aluminia per il 49%"*.

73. Da tanto discende, sin dal 1986, il collegamento soggettivo tra l'area ex sala forni e l'attività di riconversione in programma tra le due società, ove si ascrive alla Speedline la progettazione tecnica, mentre l'Aluminia si limita alla semplice messa a disposizione dello stabilimento nello stato in cui si trovava.

74. Orbene una volta presa congiuntamente la decisione di procedere alla riconversione del capannone individuato è stata avviata la procedura edilizia finalizzata alla ristrutturazione dei capannoni ex *"5^a sala elettrolisi"* ed ex *"sala gru"* per la destinazione a fabbrica di ruote in lega di alluminio, giusta relazione tecnica dd. 13.12.1986. Il tutto nell'esclusivo interesse della costituenda società Speedline Aluminia S.p.A..

75. La richiesta di concessione edilizia dd. 29.12.1986 è sì firmata dall'Aluminia, ma ciò è da ricondurre al fatto che colui che richiede una concessione edilizia deve avere la disponibilità del terreno, sicché da tale elemento meramente formale non possono desumersi chiari elementi probanti la totale estraneità di Speedline all'iniziativa edilizia.

76. Anzi la costituzione della nuova società Speedline Aluminia S.p.A. in data 15.4.1987 conferma la celere concretizzazione della nuova attività e l'interesse della Speedline, socio di maggioranza, a far fruttare il proprio capitale investito. Nel verbale del consiglio di amministrazione della nuova società Speedline Aluminia S.p.A. dell'8.6.1987 si dà inoltre atto che *"in attesa della omologazione da parte del Tribunale di Bolzano della Speedline Aluminia, l'azionista Aluminia SpA con il consenso dell'azionista di maggioranza Speedline SpA ha provveduto ad appaltare e trattare i seguenti lavori ed acquisti: a) Demolizione capannone di Bolzano di proprietà di Aluminia SpA ed oggetto come da piano di cessione alla Società Speedline Aluminia alla ditta DESPE di Bolzano per l'importo complessivo di L. 350 milioni come da contratto che letto ed approvato sarà conservato agli atti della Società. Precisa il Presidente che trattasi di lavoro già concluso. Il Consiglio all'unanimità approva ed autorizza Aluminia SpA a rifatturare per analogo importo (L. 350 milioni) il lavoro di cui sopra alla Speedline Aluminia SpA, b) Ristrutturazione del Capannone principale di Bolzano alla Ditta Lupi di Bolzano come da contratto e gara d'appalto che letti e approvati saranno conservati agli atti della Società. Il Consiglio all'unanimità approva e dà mandato all'Amministratore Delegato di richiedere alla Ditta Lupi la novazione del contratto a nome di Speedline Aluminia SpA, c) Acquisto n° 2 compressori - N° 1 quadro elettrico; N° 2 trasformatori: Rete di illuminazione esterna ed interna e di emergenza e messa a terra: sabbiatura esterna dei muri perimetrali ed infine il progetto per la ristrutturazione del Capannone e della Palazzina. Il Consiglio all'unanimità approva ed autorizza Aluminia SpA a procedere nelle trattative per l'acquisto dei beni di cui sopra a nome "Speedline Aluminia SpA" informando il Comitato Esecutivo sulla definizione dei contratti di acquisto"*. Dal verbale del Consiglio di Amministrazione della Speedline Aluminia S.p.A. di data 10.7.1987 si rinviene che quest'ultima ha deliberato l'acquisto, da Aluminia S.p.A., del terreno sito in Bolzano via Alessandro Volta, di circa 12.700 m², con sovrastante fabbricato industriale da ristrutturare di circa 8.000 m².

77. L'impugnata ordinanza chiarisce anche che nella pratica edilizia è stata rinvenuta ampia documentazione, quali tavole progettuali del 5.10.1987 riguardo allo schema di soluzioni tipiche di cabina redatto per Speedline Aluminia, l'offerta tecnica per un impianto di verniciatura a Speedline dd. 7.9.1987 da parte di IMF S.r.l. e l'offerta smaltimento fanghi Ecoveneta del 29.10.1987 inviata a Speedline, che confermano l'attiva partecipazione della Speedline nelle progettate attività edilizie.

78. Il fatto che Speedline abbia poi inserito nel bilancio al 31.12.1987 la fattura del collaudatore ing. Negro per l'importo di lire 19.380.000 dimostra, secondo l'Agenzia, che Speedline sin dal 1987 era coinvolta nel controllo sulla realizzazione delle opere. Tale plausibile conclusione trova inequivocabile riscontro nella circostanza fattuale che la prima visita di collaudo si è svolta in data 1.10.1987. La conclusione è altresì supportata dalle richieste delle prove di resistenza riguardo ai cubetti di calcestruzzo, destinato al getto del pavimento, provenienti dalla ditta Lupi. Infatti, le relative prove sono state effettuate nelle date del 27.10.1987, del 3.11.1987 e del 4.11.1987 e concernono, secondo il documento acquisito, il cantiere Speedline/Aluminia.

79. Dalla relazione al bilancio risulta inoltre che la stessa Speedline Aluminia S.p.A. nel 1987 aveva avviato le pratiche con la Provincia onde poter ottenere i finanziamenti agevolati e a fondo perduto previsti dall'art. 24 della legge provinciale 8 settembre 1981, n. 25 per gli investimenti di ristrutturazione e riconversione delle imprese industriali. Tale disposizione

recava: *“1. Alle imprese che attuano progetti di riconversione la Provincia può concedere dal fondo ristrutturazione e riconversione di cui all’articolo 27 della presente legge mutui al 20% del tasso di riferimento di cui al D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902, rispettivamente fino al 30 per cento della spesa totale dei macchinari costituenti il processo produttivo e fino al 20% della spesa dei fabbricati”*.

80. Questi solidi e concordanti indizi avallano inequivocabilmente le conclusioni dell’amministrazione provinciale che la società Speedline fosse sin dall’inizio coinvolta nella riconversione del capannone ex 5^a sala forni.

81. L’intreccio delle relazioni tra Speedline e Alumina ridonda a favore della prospettazione della Provincia che le scelte operative erano coordinate e sicuramente conosciute e condivise dai vertici della Speedline. La formale intestazione all’Alumina della pratica edilizia, valorizzata dalla ricorrente, in assenza di ulteriori elementi probatori, non depone certo in senso contrario.

82. L’ulteriore elemento richiamato dalla ricorrente, rappresentato dall’inserimento nel contratto di compravendita Alumina - Speedline Alumina S.p.A. rep. 105492 dd. 25.8.1988 dell’indicazione che le opere di ristrutturazione erano già *“state eseguite”*, si palesa, altresì, in assenza di ulteriori indizi, quale elemento neutrale rispetto ai concordanti elementi sopra delineati, che svelano il principale interesse di Speedline Alumina S.p.A. nella riconversione del capannone.

83. Ciò acclarato perde consistenza l’affermazione della ricorrente che essa non sarebbe in alcun modo responsabile dell’inquinamento, in quanto ignara delle complesse lavorazioni di riconversione eseguite nel suo esclusivo interesse.

84. Qualora fosse vera una simile supposizione, alla Speedline sarebbe imputabile una grave omissione di sorveglianza sul comportamento degli operatori sui propri futuri beni, essendo essa stessa operatrice nel settore della lavorazione dell’alluminio e pertanto esperta del settore.

85. Difatti già all’epoca vigeva l’obbligo di evitare lo scarico e il deposito di rifiuti nel suolo (cfr. D.P.R. n. 915 del 1982, delibera Comitato interministeriale del 27 luglio 1984 e legge provinciale n. 61 del 1973), sicché alla stessa Speedline incombeva, senza ombra di dubbio, l’obbligo dell’attenta sorveglianza anche riguardo le opere propedeutiche alla realizzazione della platea di cemento sulla quale installare gli impianti, compiute nel suo interesse all’avvio della nuova attività.

86. Dalla stessa relazione tecnica dd. 13.12.1986 riguardo alla 5^a sala elettrolisi risulta che si prevedeva, tra l’altro, la demolizione di n. 3 avancorpi siti lungo il lato est del capannone e di una rampa in cemento, la demolizione completa della copertura, dei due condotti fumi laterali e di tutte le strutture al di sopra del piano di scorrimento dei carriponte, la demolizione di tutti gli impalcati interni al capannone e l’esecuzione di nuova pavimentazione in cemento a quota (+0,00), previo riporto di macerie e di ghiaia per il rialzamento del piano attualmente ribassato.

87. Pertanto, è agevole concludere che la ricorrente sapeva sia delle demolizioni delle strutture sia del riempimento del rilevato con il materiale di demolizione (macerie). Di contro, nessuna prova o quanto meno indizio circa il regolare smaltimento delle macerie e delle residue scorie ha mai portato la ricorrente a smentire il riempimento con il materiale di risulta.

88. In secondo luogo, dalla relazione tecnica del progetto esecutivo relativo alla bonifica dell’areale ex Speedline - lotto 1 dd. 24.8.2017 (doc. 28 Speedline) si rinviene una precisa descrizione della stratigrafia coincidente con la traccia perimetrale dell’ex-capannone Speedline.

89. Sulla base delle numerose indagini, nonché delle conoscenze derivanti dalla parziale bonifica già eseguita, i tecnici descrivono la stratigrafia come di seguito:

- platea in calcestruzzo armato superiore, spessore ca. 0,25 m;
- materiale di demolizione e riporti con abbondanti scorie industriali, suddivisione in camere, setti in calcestruzzo e muratura in mattoni, spessore ca. 1,5-2 m;
- platea di cls inferiore (lacunosa), spessore ca. 0,2 m;
- sottofondo naturale (in prevalenza ghiaia sabbiosa con ciottoli e subordinati livelli sabbio-limosi) a partire da 2-2,5 m di profondità (tale materiale è caratterizzato da ottime caratteristiche geotecniche - cfr. relazione tecnica progetto di bonifica, Ingea-Aig 09/2017, pag. 13, doc. 8 Speedline).

90. Ebbene, nel provvedimento è spiegato che l’evento contaminante predominante e oggetto di individuazione del responsabile è relativo alla contaminazione ritrovata tra le due solette in calcestruzzo, sicché in ciò sono individuate le cause dell’inquinamento.

91. Tale conclusione è in piena sintonia con quanto rinvenuto all’interno dei materiali di riporto costituiti da materiali di demolizione, laterizi, scorie e refrattari, collocati al di sotto di solette o pavimentazioni. Il rinvenimento di tale materiale costituisce chiaro indizio sulla riconducibilità causale dell’inquinamento all’attività di demolizione e riempimento svolta in loco al fine di rendere possibile la riconversione della sala forni.

92. Il Collegio osserva che le varie indagini svolte confermano il rinvenimento del materiale contaminato.

93. Da una prima indagine svolta nel 2009 (indagine ambientale area Speedline - Arcadis) e nel 2010 (piano della caratterizzazione e progetto preliminare di bonifica - Arcadis) risulta che *“sotto l’intera superficie”* del capannone industriale *“della ex Sala forni è stata individuata una zona ben delimitata in senso orizzontale e in senso verticale con presenza di rifiuti industriali e resti di demolizione provenienti con ogni probabilità dai vecchi forni dell’Alumina. Quasi tutti i superamenti dei limiti di legge dei parametri indagati (ad eccezione di alcuni superamenti del parametro fluoruri)*

sono stati rilevati in questo livello. L'area interessata da rifiuti copre tutta la superficie della sala forni e si esaurisce in profondità a ca. 2 m, in corrispondenza della soletta interrata che in passato costituiva la base della sala forni. In un solo punto (T23) i rifiuti sono stati rilevati a profondità maggiore (ca. 4 m) in corrispondenza di quella che potrebbe essere una ex vasca che è stata anch'essa riempita. Il volume totale di rifiuti interrati sotto la sala forni è stato calcolato in 8.400 m³ cui vanno aggiunti altri 1.500 m³ di terreni misti a macerie" (cfr. studio Arcadis del 18.1.2010).

94. Anche nel progetto preliminare del progetto di bonifica dell'area ex Speedline del settembre 2013 si legge che "l'area di progetto è stata oggetto di dettagliate indagini ambientali che hanno permesso una omogenea mappatura della qualità ambientale del sottosuolo con maglia 25 x 25 m fino alla profondità di 3 m e con maglia più grande fino a 10 m. Sono stati evidenziati diffusi superamenti dei limiti di legge di riferimento (Tab 1 colonna B D.P.G.P. 1072/05) oltre alla presenza di rifiuti industriali (scorie, polveri, materiali da demolizione) interrati".

95. Nella ricostruzione storica Ingea del 2016 si rinviene che

- "la problematica ambientale emersa è riconducibile quasi esclusivamente alla diffusa prassi in uso nel passato dell'interramento di residui, scorie e materiali di demolizioni, prodotti nell'ambito dell'attività industriale";

- "le tipologie di materiali individuate sono: scorie industriali (abbandonate sul fondo dei capannoni e interrate a seguito della demolizione delle sale forni per essere usate come rilevato; inoltre sono state interrate anche ingenti quantità di materiale risultante dalla demolizione dei rivestimenti dei forni, come scorie, refrattari e pasta catodica; riporti, macerie e laterizi (derivati dalla demolizione delle sale forni); calcestruzzo (soletta o blocchi interrati); asfalto; terreno";

- "l'area del capannone (ex quinta sala forni Alumix e successivamente capannone estrusione Speedline) alla cui evoluzione storica è legata la presenza di notevoli quantità di scorie industriali a cui è associato il maggior grado di contaminazione dell'area";

- "in particolare al di sotto del capannone, in corrispondenza dei riempimenti eseguiti, si osserva la presenza diffusa di scorie industriali polverulente miste a materiali da demolizione con un elevato livello di contaminazione, specialmente da fluoruri fino a profondità di circa 2 m. Da 2 a 5 m è presente il terreno originario che però, a causa della lisciviazione dei materiali sovrastanti, presenta anch'esso elevati tenori di contaminazione";

- "nelle aree esterne al capannone la contaminazione è presente solo superficialmente (massimo 2 m), di solito associata a riempimenti con demolizioni".

96. Anche nella ricostruzione storica dell'ing. Betta del 2018 si trova che "il materiale da demolizione della 5° sala forni viene utilizzato come riporto al di sotto della nuova costruzione per compensare il dislivello rispetto alla quota naturale del piano campagna che si abbassa procedendo verso sud. Il materiale utilizzato per tale riempimento è costituito in gran parte da scorie di produzione frammiste a materiali provenienti dalla demolizione dei forni (rivestimento interno) e delle loro strutture portanti (cls)".

97. La Speedline obietta che la Provincia non avrebbe tenuto in considerazione la riconducibilità della contaminazione ai materiali di riporto (terre di scavo, scorie, laterizi, materiali di scarto derivanti dalle industrie della zona) riversati sui terreni dall'originaria impresa per consolidare e riempire le terre e renderle adatte allo sfruttamento edilizio. È a detto riempimento - eseguito da terzi nel periodo dal 1940 al 1955, prima dell'intervento della riconversione - che sarebbe perciò addebitabile l'inquinamento.

98. In realtà, questa prospettazione, contenuta nella relazione Ingea del 2016, viene smentita nelle stesse conclusioni ove il geol. Bozzani conclude che le contaminazioni causate nel 1988 rappresentano sicuramente la parte preponderante. Il Collegio osserva che il fatto che il tecnico incaricato abbia cercato ulteriori possibili cause di inquinamento, depone per la serietà, scientificità e bontà dell'indagine, senza che questa ricerca possa essere distorta da una sua lettura arbitrariamente selettiva e parziale, avulsa dalle considerazioni tecnico-scientifiche considerate nel loro complesso e dalle conclusioni tratte.

99. Inoltre, la prospettazione attorea non è credibile dal punto di vista sia quantitativo sia qualitativo. Per il primo aspetto lo stesso geol. Bozzani riscontra una rilevante differenza fra l'area del capannone e le aree esterne al piazzale dove in generale si riscontrano livelli di contaminazione più contenuti, sicché appare assai improbabile che il riempimento con materiale altamente inquinato sia avvenuto negli anni dal 1940 al 1955 proprio sull'area, dove poi nel 1987-1988 sarebbe stata effettuata la riconversione del capannone contenente la 5ª sala forni con utilizzo del materiale di demolizione e delle scorie ivi presenti. Per il secondo aspetto, gli inquinanti rinvenuti nel sottosuolo risultano compatibili con l'attività di demolizione dei forni e delle strutture ivi esistenti. L'ing. Betta riporta che gli esiti della caratterizzazione Arcadis del 2010 hanno confermato tra le possibili sorgenti di contaminazione quella della presenza di rifiuti industriali frammisti a macerie di demolizione, in particolare entro il sedime dell'ex Sala forni.

100. Quindi, a parte il fatto che tale enunciazione riguardo alla pregressa contaminazione è rimasta priva di alcun ulteriore supporto probatorio che smentirebbe le conclusioni del tecnico incaricato, è credibile la prospettazione dell'amministrazione, avallata dalle plurime relazioni tecniche, per cui il contributo inquinante di precedenti riempimenti, quand'anche sussistente, non sia stato preponderante, tenuto conto della maggiore incidenza dell'uso delle macerie e delle scorie tra le due solette.

101. L'attività di Alluminia non viene prospettata, neppure dalla ricorrente, come causa da sola sufficiente a produrre l'inquinamento rilevato, sicché non esonererebbe la Speedline dalla propria responsabilità di inquinatore, che, come detto,

non è collegata alla formale proprietà dello stabilimento.

102. La corresponsabilità di altri soggetti nella contaminazione del sito non è causa di illegittimità del provvedimento con il quale la Provincia ha individuato, sulla scorta della documentazione reperita in atti, la ricorrente come “*responsabile dell'inquinamento*”, restando tale accertamento sempre possibile, sia attraverso un'ulteriore attività amministrativa, eventualmente stimolata dalla stessa ricorrente, sia mediante l'eventuale giudizio di rivalsa che dovesse essere intrapreso dal proprietario che abbia eseguito le operazioni di bonifica qualificandosi come “*proprietario incolpevole*”.

103. Infatti la Corte di cassazione (cfr. sez. III, 22 gennaio 2019, n. 1573) ha affermato, a proposito dell'azione di rivalsa, che essa è esperibile “*indipendentemente dalla circostanza se l'amministrazione abbia identificato o meno il responsabile dell'inquinamento*” e che “*rientra nella cognizione dell'autorità giudiziaria ordinaria l'accertamento della qualità di responsabile dell'inquinamento, oltre che della congruità dell'importo per il quale sia esercitata la rivalsa. (...) L'identificazione del responsabile dell'inquinamento, una volta instaurata la controversia, ricade nel giudizio di fatto del giudice che procede e l'eventuale identificazione che sia intervenuta per opera dell'amministrazione rileva sul piano esclusivamente probatorio, da valutare insieme alle altre prove, non essendo previsto che l'identificazione amministrativa del responsabile faccia stato nel processo giurisdizionale*”.

104. In conclusione si deve affermare che la contaminazione del sito è riconducibile in modo significativo alla riqualificazione della zona “5 *Sala forni*” con demolizione della stessa e ricostruzione del rilevato necessario, utilizzando i resti dei rifiuti di demolizione e delle scorie ivi presenti, effettuata tra il 1987 e il 1988.

105. La circostanza emerge in definitiva:

- dal piano della caratterizzazione e progetto preliminare di bonifica redatto dal dott. Emanuele Capuano e dal geol. Lorenz San Nicolò dello studio Arcadis dd. 18.1.2010: “*Nel 1987 la parte nord occidentale dell'area Alumina venne ceduta e vi si insediò la ditta Speedline che ha utilizzato le aree per produrre cerchi in lega di alluminio.*”

3.2.2 Ristrutturazione fine anni '80

La ristrutturazione ha interessato principalmente il corpo edifici denominato “Sala forni” dove è stato demolito il pavimento industriale. Durante l'occupazione Alumix il capannone era dotato di diversi livelli di pavimentazione “impalcati” uno sopra l'altro che consentivano di accedere a differenti altezze per le manutenzioni delle celle e dei forni per e la gestione dei prodotti di scarto e delle materie prime utilizzate nei forni. Sotto il pavimento più basso si trovava il terreno naturale entro il quale erano immersi ulteriori plinti e strutture portanti dell'intero capannone.

Con la ristrutturazione, dopo la rimozione dei forni e delle celle elettrolitiche, venne demolita la soletta superiore ed il piano di lavoro venne abbassato portandolo al livello del piano campagna del piazzale esterno (quota 0,00 dell'immagine rappresentato in figura). Per far questo il volume sopra la seconda soletta venne riempito con i resti della demolizione dello strato sovrastante e, presumibilmente, i resti di quanto era rimasto nell'area di cantiere dopo la demolizione delle celle elettrolitiche. Sopra tale riporto è stato realizzato l'attuale pavimentazione del capannone”;

- dalla relazione sulla ricostruzione storica delle vicende della p.ed. 1361 del geol. Alessandro Bozzani dello studio Ingea dd. 6.7.2016: “*Il materiale da demolizione della sala forni viene utilizzato come riporto al di sotto della nuova costruzione per compensare il dislivello rispetto alla quota naturale del piano campagna che si abbassa procedendo verso sud. Il materiale utilizzato per il riporto è costituito in gran parte da scorie di produzione frammiste a materiali provenienti dalla demolizione dei forni (rivestimento interno) e delle loro strutture portanti (cls) ... Nella fase di ristrutturazione e di riconversione dell'area è avvenuto il principale interrimento dei residui ad oggi rilevati nel sottosuolo. Questo è particolarmente evidente in corrispondenza del capannone ex-forni diventato capannone di estrusione*”;

- e dallo studio dell'ing. Nicola Betta dd. 12.11.2018: “*Come appare chiaro dalla seguente Figura 7 A/B, il materiale da demolizione della 5° sala forni viene utilizzato come riporto al di sotto della nuova costruzione per compensare il dislivello rispetto alla quota naturale del piano di campagna che si abbassa procedendo verso sud. Il materiale utilizzato per tale riempimento è costituito in gran parte da scorie di produzione frammiste a materiali provenienti dalla demolizione dei forni (rivestimento interno) e delle loro strutture portanti (cls)*”.

106. L'inquinamento della falda freatica che da tale contaminazione potrebbe derivare, valorizzato dalla ricorrente per negare una sua responsabilità, in quanto l'inquinamento della falda sarebbe di gran lunga maggiore rispetto all'area ex sala forni, non trova alcun riscontro nella sintesi della caratterizzazione del sito e analisi dei rischi (cfr. doc. 9 Speedline) richiamata dalla stessa relazione.

107. Il punto 5 “*Caratterizzazione della falda*” della relazione così reca: “*Per quanto riguarda le acque di falda sono state eseguite due campagne di monitoraggio nel 2009 e nel 2012: la prima campagna ha evidenziato superamenti dei limiti di riferimento (Tabella 2, D.G.P. 1072/05) per fluoruri e manganese, mentre nella seconda non si evidenziano superamenti dei limiti, anche se i valori di fluoruri risultano piuttosto elevati. Un riassunto delle indagini sulle acque è riportato in Tavola R3_02. Si segnala tuttavia che una diffusa contaminazione della falda ad opera dei fluoruri a valle dell'ex stabilimento Alumix è nota fin dagli anni '80. A tale proposito si riporta un'immagine tratta da uno studio svolto da Ingea nel 2007 (fig. 04). È evidente da questa immagine che il contributo della contaminazione non è solo imputabile all'areale della Speedline, ma anche a altre aree dell'originario stabilimento*”. Da ciò consegue che il documento invocato dalla ricorrente, anziché precisare, esclude, allo stato, una contaminazione della falda, mentre riguardo all'areale Speedline imputa allo stesso un eventuale contributo nella contaminazione della falda anche se non in via esclusiva.

108. Su questo punto la tesi difensiva della ricorrente risulta, pertanto, smentita *per tabulas*.

109. Nel caso di specie, le deduzioni di parte ricorrente si sono arrestate a mere asserzioni di fatto e al reiterato richiamo al contenuto di vari documenti che, peraltro, non recano specifiche statuizioni in termini di totale estraneità della stessa dalle decisioni della riconversione del capannone ai fini della nuova iniziativa industriale, né quest'ultima ha indicato puntualmente ulteriori documenti (quali i contratti all'epoca stipulati con le ditte Despe e Lupi, peraltro con rifatturazione rispettivamente di novazione da Alumina a Speedline Alumina S.p.A.) dai quali si possa concludere in senso opposto.

110. In definitiva, non è stata fornita una prova liberatoria sufficiente a mettere in discussione che l'inquinamento sia stato provocato - più probabilmente che non - anche dalla ricorrente.

111. Questa conclusione porta anche al rigetto del terzo motivo intimamente connesso al primo motivo, in quanto il contributo causale nell'inquinamento appare più probabile che non, con la conseguente responsabilità della Speedline, sulla base del principio chi inquina paga, per avervi dato causa e cioè per essere autrice dell'inquinamento. Sulla base di quanto sopra riportato la Speedline non può fondatamente predicarsi totalmente estranea alla contaminazione, sussistendo un preciso nesso di causalità con il riscontrato inquinamento. Nel caso di specie non ricorre nemmeno la retroattiva applicazione di disposizioni alla riqualificazione della zona "5 *Sala forni*", in quanto già allora lo scarico e il deposito di rifiuti nel suolo erano vietati.

112. È infondato anche il secondo motivo, con il quale la ricorrente sostiene che non avrebbe alcun senso un piano di caratterizzazione "*postumo*" a valle di un procedimento che avrebbe avuto ad oggetto proprio l'analisi del sito e per di più quando la bonifica sarebbe già stata avviata e sarebbe tuttora in corso. Un simile rinnovato onere sarebbe assolutamente inutile.

113. La circostanza che l'ordine di bonifica abbia ad oggetto anche una parte del sito contaminato già interessata da un piano di bonifica elaborato, predisposto e attuato dalla BLS, oggi Noi S.p.A., non rappresenta, a parere del Collegio, un elemento atto a viziare il procedimento amministrativo e il provvedimento impugnato che ad esso ha fatto seguito.

114. Come più volte osservato in giurisprudenza, l'assunzione volontaria dell'obbligo di bonifica da parte del proprietario dell'area, nel caso di specie del titolare del diritto di superficie, non esclude il potere/dovere dell'amministrazione di individuare il responsabile dell'inquinamento, ai sensi dell'art. 244, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, né elide il dovere di quest'ultimo di porre rimedio all'inquinamento stesso (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 1 aprile 2020, n. 2195 e sez. VI, 4 agosto 2021, n. 5742; nel medesimo senso si sono espressi anche: TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 15 aprile 2015, n. 940 e 2 luglio 2015, n. 1529 e Brescia, sez. I, 21 ottobre 2022, n. 984).

115. L'identificazione del responsabile ad opera della Provincia ai sensi dell'art. 244 del citato d.lgs. costituisce, infatti, un'attività doverosa posta a presidio del principio "*chi inquina paga*" e del primario interesse alla rimozione della fonte dell'inquinamento.

116. Pertanto, fintanto che siffatto interesse non trovi piena soddisfazione con la completa rimozione delle passività ambientali, permane il dovere, sancito dall'art. 244, comma 2, di identificare il soggetto autore della contaminazione.

117. Sul punto, è utile altresì osservare che - sebbene, per un orientamento giurisprudenziale, colui che assume su di sé volontariamente l'obbligo di bonifica è per ciò stesso vincolato a portare lo stesso a termine (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 26 luglio 2021, n. 5542 e sez. VI, 4 agosto 2021, n. 5742; TAR Lombardia, Milano, sez. III, 24 gennaio 2022, n. 156) - l'esigenza di individuare il responsabile nonostante la pendenza di un procedimento di bonifica è rafforzata dal diverso orientamento secondo cui la volontaria iniziativa del proprietario incolpevole permane fintanto che vi sia la sua adesione, di tal che, ove sopravvenisse l'indisponibilità del proprietario, la procedura di bonifica si arresterebbe senza che l'amministrazione preposta alla tutela ambientale disponga di poteri coercitivi delle misure di ripristino, queste potendo essere imposte solamente al responsabile dell'inquinamento (TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 15 aprile 2015, n. 940).

118. Al contempo, il dovere dell'amministrazione di provvedere in proprio alla bonifica dell'area contaminata scatta unicamente quando il responsabile non sia individuabile o non provveda, sempre che non vi abbia provveduto il proprietario del sito né altro soggetto interessato (art. 244, comma 4, d.lgs. n. 152 del 2006).

119. Pertanto, alla luce del carattere volontario dell'intervento del proprietario incolpevole e della natura residuale della bonifica ad opera della pubblica amministrazione, la mancata identificazione del responsabile determinerebbe la frustrazione sia del principio "*chi inquina paga*", sia, ancor più in radice, dell'interesse pubblico alla rimozione dell'inquinamento.

120. La questione non muta laddove, come nella fattispecie, il proprietario incolpevole (Dantebau S.r.l.) abbia assunto "*formalmente*" le spese di bonifica in detrazione al prezzo di vendita del terreno in base a un accordo con il nuovo proprietario (Provincia) a sua volta incolpevole.

121. Non emerge dall'esame dei documenti in atti che la Speedline abbia avallato in qualche modo l'accordo concluso tra Provincia, Dantebau S.r.l. e Hypo Voarlberg Leasing S.p.A..

122. Nel caso di specie, sulle aree interessate, la procedura di bonifica è stata avviata e parzialmente conclusa, ma non è stata completata, permanendo, quindi, l'interesse pubblico sotteso all'individuazione del responsabile della potenziale contaminazione (cfr. in termini analoghi TAR Piemonte, sez. II, 16 marzo 2023, n. 242).

123. In sostanza, fatta eccezione per il lotto 1, nonché per il lotto "*tracciato infrastrutturale*", destinati a ospitare la nuova facoltà di ingegneria della Libera Università di Bolzano, il restante terreno afferente al lotto 2 rimane inquinato nel

sottosuolo, essendo la procedura di bonifica ancora in corso.

124. Inoltre, alla luce della presenza dei medesimi contaminanti, della loro riconducibilità a identici fattori inquinanti e data l'unicità degli accertamenti tecnici necessari all'identificazione del responsabile, sarebbe formalistico altresì pretendere l'espunzione, dall'attestazione della responsabilità ambientale, di singoli lotti appartenenti al comparto non ancora completamente bonificato.

125. In conclusione l'ordine di presentare un piano di caratterizzazione, pur in presenza di plurimi piani di caratterizzazione relativi all'area ex Speedline, non appare illogico e inutile.

126. Questo motivo è pertanto destituito di fondamento.

127. Per le ragioni suesposte, l'impugnato provvedimento, e con esso gli atti connessi, resiste alle censure attoree.

128. Le domande proposte di Fintecna rimangono assorbite, avendo la stessa società impugnato il medesimo provvedimento *in parte qua* nella causa iscritta *sub* RG n. 62/2023 e trattenuta in decisione all'odierna udienza.

129. La presente decisione è stata assunta tenendo conto dell'ormai consolidato principio della ragione più liquida, corollario del principio di economia processuale (cfr. Cons. Stato, Adunanza Plenaria, 5 gennaio 2015, n. 5, nonché Cassazione, Sezioni Unite, 12 dicembre 2014, n. 26242).

130. Le tematiche vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Tribunale, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 cod. proc. civ., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, *ex plurimis*, per le affermazioni più risalenti, Cassazione, Sezione II, 22 marzo 1995, n. 3260 e, per quelle più recenti, Cassazione, Sezione V, 16 maggio 2012, n. 7663 e Cons. Stato, Sezione VI, 18 novembre 2022, n. 10189, 13 settembre 2022, n. 7949, 19 gennaio 2022, n. 339, 2 settembre 2021, n. 6209 e 18 luglio 2016, n. 3176), con la conseguenza che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

131. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio nei confronti della Fintecna.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione autonoma di Bolzano definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la parte ricorrente Speedline S.r.l. al pagamento delle spese di giudizio in favore della Provincia autonoma di Bolzano e di Noi S.p.A. (in via solidale passiva), liquidate complessivamente in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge, CPA e IVA (se e in quanto dovuti).

Spese compensate nei confronti della società Fintecna S.p.A.

Nulla per le spese del Comune di Bolzano e dell'Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima della Provincia autonoma di Bolzano non costituiti in giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

(*Omissis*)